

Nota e Circolari
N° 49/18



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Segreteria 081-9794277-265 - Email: dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

N° 203/i/ScuTa

Aversa 27/7/2018

OGGETTO: Spese di giustizia relative ad anticipazione forfettaria e diritti di copia nei giudizi di appello avverso sentenze di giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00

Ai Sig.ri Funzionari Responsabili delle cancellerie civili e del Ruolo Generale Civile

p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale

Ai Sigg.ri Direttori Amministrativi della Segreteria della Dirigenza Amministrativa

Al Funzionario Coordinatore del settore civile

SEDE

In riferimento all'oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza la nota ministeriale Dag prot.230379 del 23 luglio u.s. con la quale è stato chiarito che **“ le cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00, trattate in grado di appello dinanzi al Tribunale e comunque per i successivi gradi di giudizio, sono assoggettate al solo pagamento del contributo unificato e sono esenti, oltre che dall'imposta di registrazione, anche dall'anticipazione forfettaria ex art.30 D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 e dai diritti di copia.”**

Nel raccomandare la massima osservanza di quanto innanzi indicato in premessa, vorrà, tra l'altro, il Responsabile del G.S.I. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli Nord della ministeriale e della presente nota.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabio Iappelli



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Segreteria del Dirigente Amministrativo

N. 14275 / 18 di prot.

Napoli, 26/7/18

Al Sig. Presidente del Tribunale di
AVELLINO

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari del
DISTRETTO

E p.c.
Al Sig. Dirigente amministrativo
SEDE

**OGGETTO: Quesito - Spese di giustizia relative ad anticipazione forfettaria e diritti di copia nei giudizi di appello avverso sentenze del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00.
Rif. prot. DAG n. 230379.E del 06/12/2017.**

Con riferimento alla vs. nota prot. n. 263/17 del 10/10/2017 relativa al quesito in oggetto indicato e facendo seguito alla missiva prot. n. 20796/17 del 06/12/2017 di questa Corte, si trasmette la ministeriale prot. n. 148441.U del 23/07/2018, contenente le determinazioni formulate dalla Direzione Generale della Giustizia Civile.


IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe De Carolis di Prossedi





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni



n. dg. DAG. 23/07/2016.0146441.U

FASCICOLO		N. 24 LUG. 2018		N. 13873	
ATTIVITA'		ATTIVITA'		ATTIVITA'	
FASCICOLO		FASCICOLO		FASCICOLO	

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Napoli
(rif. prot. 20796/2017)

QUESITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

OGGETTO: quesito – spese di giustizia relative ad anticipazione forfettaria e diritti di copia nei giudizi di appello avverso sentenze del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00.
RIF. prot. DAG n. 230379.E del 6.12.2017

Sintesi dei quesiti

Con la nota in oggetto codesta corte di appello ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione generale il quesito formulato dal tribunale di Avellino (nota n. prot. 263/2017) volto a chiarire se *“le cause di competenza del Giudice di pace di valore inferiore ad euro 1033,00 trattate in grado di appello dinanzi al tribunale, per le quali è comunque dovuto il contributo unificato (ex legge 311/04), sono esenti oltre che dall'imposta di registrazione, anche da altre imposte e tasse e quindi anche dai 27,00 euro previsti a titolo di anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002, oltretutto dai diritti di copia”*, ritenendo che la circolare emanata sull'argomento in esame da questa Direzione generale – nota prot. DAG n. 52330.U del 21.3.2016 – *“abbia sollevato qualche dubbio interpretativo”*. Nella citata nota del tribunale di Avellino non viene peraltro indicato quale sia il comportamento adottato dall'ufficio con riguardo ai procedimenti in oggetto.

Codesta Corte di appello ha compiuto una esaustiva ricognizione sul regime fiscale a cui sono assoggettati i giudizi di appello avverso sentenze del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00, coinvolgendo i Presidenti degli altri tribunali del proprio distretto. All'esito di tale ricognizione è emerso che, nell'ambito degli uffici di codesto distretto, *“la prassi interpretativa non è unanimemente condivisa”*, anche se la posizione che codesta Corte ritiene *“giuridicamente più condivisibile è quella adottata dal tribunale di Napoli che non esige il versamento dell'anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. n. 115/2002 perché per espressa disposizione della l. 311/04 i procedimenti di competenza del giudice di pace di valore inferiore a 1033,00 euro sono soggetti al solo contributo unificato”*.

Osservazioni

Come precisato da codesta Corte di appello, la materia in esame è stata già affrontata da questa Direzione generale con la circolare prot. DAG n. 52330.U del 21.3.2016, sopra richiamata. Nella citata circolare si è affrontato, in particolare, il tema relativo alla possibilità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, prevista per i giudizi di valore inferiore ad euro 1.033,00 promossi dinanzi al giudice di pace (art. 46 della legge n. 374 del 21 novembre 1991) a tutti i procedimenti il cui valore sia inferiore ad euro 1.033,00, e ciò in considerazione di quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014.

Come già precisato nella richiamata circolare del 21 marzo 2016, la Corte di cassazione *“ha precisato che l'art. 46, comma 1, della legge 374 del 1991, nella sua attuale formulazione, << si riferisce alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro*

1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione e per quanto qui ne rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di Giudizio>> ciò in quanto — continua la S.C. nella sentenza in esame — <<la previsione normativa appare coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale>> — id est il giudice di pace — <<sotto l'egida dell'unica condizione che si tratti di cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033, 00>>”.

L'attenzione di questa Direzione generale si è rivolta, in particolare, all'analisi dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro anche in considerazione dei dubbi manifestati dagli uffici giudiziari con riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 97/E del 10 novembre 2014, avente ad oggetto la *“tassabilità ai fini dell'imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace”*. In tale risoluzione l'Agenzia delle entrate, modificando il proprio precedente orientamento di cui alla risoluzione n. 48 del 18 aprile 2011 (con la quale aveva ritenuto che l'art. 46, comma 1, della legge 374 del 1991 *“trova applicazione solo per gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche a quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti”*), ha affermato che, sulla base del principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014, *“il regime esentativo per valore previsto dall'art. 46 della legge 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio”*.

Ciò posto, e seguendo il ragionamento svolto dalla Suprema Corte nella sentenza più volte citata, deve ritenersi che il regime di esenzione previsto dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991, che riguarda *“l'imposta di bollo e di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”*, debba riguardare non solo le sentenze emesse in primo grado dal giudice di pace il cui valore non sia superiore ad euro 1.033,00, ma anche gli eventuali procedimenti di gravame e i relativi provvedimenti.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi che nei procedimenti in esame non vada versato né l'importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, né i diritti di copia, stante l'ampia previsione di esenzione contenuta nel richiamato art. 46 della legge n. 374 del 1991 e tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014.

Risposta al quesito

Orbene, riassumendo, si può rispondere al quesito in esame come a seguire:

QUESITO: se le cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00, trattate in grado di appello dinanzi al tribunale, per le quali è comunque dovuto il contributo unificato (ex legge 311/04), siano esenti, oltre che dall'imposta di registrazione, anche da altre imposte e tasse e quindi anche dai 27,00 euro previsti a titolo di anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, oltreché dai diritti di copia.

RISPOSTA: le cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033,00, trattate in grado di appello dinanzi al tribunale e comunque nei successivi gradi di giudizio, sono assoggettate al solo pagamento del contributo unificato e sono esenti, oltre che dall'imposta di registrazione, anche dall'anticipazione forfettaria ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 30.5.2002 e dai diritti di copia, in considerazione del principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014, con riferimento all'applicazione dell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991.

Roma, li 20 LUG. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it – ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it